



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 dicembre 2012  
(OR. en)**

**16058/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0307 (NLE)**

**EEE 119  
ENER 456  
STATIS 86**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica dell'allegato IV (Energia) e dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

---

**DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea  
in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica dell'allegato IV (Energia) e  
dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in  
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune  
modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1,  
paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup> ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, gli allegati IV e XXI.
- (3) Gli allegati IV e XXI dell'accordo SEE contengono disposizioni e norme specifiche rispettivamente in materia di energia e di statistiche.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione)<sup>2</sup>.
- (5) La direttiva 2008/92/CE abroga la direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica<sup>3</sup>, che è integrata nell'accordo SEE. La direttiva 90/377/CEE deve pertanto essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

---

<sup>1</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9.

<sup>3</sup> GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16.

- (6) Il Liechtenstein deve essere esentato dagli obblighi previsti nella direttiva 2008/92/CE, fatta eccezione per l'obbligo di comunicare i dati relativi al prezzo industriale per il consumatore finale industriale della fascia IC per l'elettricità e per il consumatore finale industriale della fascia I3 per il gas.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati IV e XXI dell'accordo SEE.
- (8) La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alle modifiche proposte dell'allegato IV (Energia) e dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

PROGETTO

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**

N. .../...

**del**

**che modifica l'allegato IV (Energia) e l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione)<sup>1</sup>.
- (2) La direttiva 2008/92/CE abroga la direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica<sup>2</sup>, che è integrata nell'accordo SEE. La direttiva 90/377/CEE deve pertanto essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati IV e XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9.

<sup>2</sup> GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16.

### *Articolo 1*

Il testo del punto 7 (Direttiva 90/377/CEE del Consiglio) dell'allegato IV dell'accordo SEE è sostituito dal testo seguente:

“**32008 L 0092**: Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9)<sup>(1)</sup>.”

<sup>(1)</sup> Elencata a titolo puramente informativo: per l'applicazione si veda l'allegato XXI sulle statistiche.”.

### *Articolo 2*

Il testo del punto 26 (Direttiva 90/377/CEE del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è sostituito dal testo seguente:

“**32008 L 0092**: Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9).”

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

Il Liechtenstein è esentato dagli obblighi previsti nella presente direttiva, fatta eccezione per l'obbligo di comunicare i dati relativi al prezzo industriale per il consumatore finale industriale della fascia IC per l'elettricità e per il consumatore finale industriale della fascia I3 per il gas. I dati semestrali relativi a tre livelli di prezzo (prezzi al netto di tutte le tasse e oneri; prezzi al netto dell'IVA e di altre imposte recuperabili; i prezzi comprensivi di tutte le tasse, oneri e IVA) sono comunicati entro due mesi dalla scadenza del periodo di riferimento usando i questionari forniti a tal fine da Eurostat.”.

### *Articolo 3*

I testi della direttiva 2008/92/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

### *Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

*I segretari*

*del Comitato misto SEE*

---